

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2006

p. Il direttore generale: CANNATA

06A02582

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 febbraio 2006.

Passata di pomodoro. Origine del pomodoro fresco.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro della salute ed il Ministro per le politiche comunitarie in data 23 settembre 2005 relativo alla disciplina della passata di pomodoro;

Considerato che la passata di pomodoro è un prodotto ottenuto direttamente da pomodoro fresco;

Ritenuta la necessità di definire l'origine del pomodoro fresco impiegato al fine di assicurare la più ampia tutela del consumatore;

Ritenuto che l'indicazione della zona di provenienza del pomodoro fresco utilizzato per la produzione della passata trova giustificazione nella circostanza di consentire al consumatore di operare responsabilmente la propria scelta senza essere indotto in errore sulla provenienza del pomodoro;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del

Vista la notifica effettuata alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e 2000/13/CE;

Decreta:

Art. 1.

Luogo di origine

1. Nell'etichettatura della passata di pomodoro, quale definita dal decreto ministeriale citato nelle premesse, deve essere indicata la zona di coltivazione del pomodoro fresco utilizzato.

2. Il riferimento di cui al comma 1 può essere realizzato indicando:

a) la zona effettiva di coltivazione del pomodoro fresco coincidente con la Regione oppure;

b) lo Stato ove il pomodoro fresco è stato coltivato.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 15 giugno 2006.

2. I prodotti etichettati fino al 15 giugno 2006 senza l'indicazione di cui all'art. 1, possono essere venduti fino al 31 dicembre 2007.

Roma, 17 febbraio 2006

Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

06A02328

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 febbraio 2006.

Autorizzazione per l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Millenium», registrato al n. 12561.

IL CAPO DIPARTIMENTO

PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE
E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;